

Roma,14/1/1998

INPDAP

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
Via C. COLOMBO n. 44-00147 ROMA
UFFICIO II

A Tutti gli Enti Iscritti

Alle Sedi Provinciali INPDAP

Alla Direzione Generale dei Servizi
Periferici del Tesoro

Alla Regione Valle d' Aosta

Ai Commissari di Governo delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento
e Bolzano

Alle Direzioni Provinciali del Tesoro

e p.c.;

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Funzione Pubblica

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Gabinetto del Ministro-

Al Ministero del Tesoro-Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell' Interno -Gabinetto del Ministro

Al Ministero della Sanità -Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei Conti -Segretario Generale

Alle Sezioni regionali della Corte dei Conti

Circolare n° 1

Oggetto: Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge
23 maggio 1997, n.135 -

Articolo 2 - regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.

- PREMESSA

L'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, fissa un sistema di decontribuzione fondato sulla esclusione dalla retribuzione imponibile di cui all' art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni nonchè dalla retribuzione pensionabile, di cui all' ultimo comma dello stesso articolo, delle erogazioni correlate dai rispettivi contratti collettivi ai risultati economici raggiunti.

- STRUTTURA DELLA DECONTRIBUZIONE

Il primo comma del citato art. 2 stabilisce infatti che sono oggetto di decontribuzione le erogazioni:

- a)** previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello;
- b)** incerte nella corresponsione o nell'ammontare;
- c)** aventi una struttura correlata dallo stesso contratto collettivo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico della impresa e dei suoi risultati.

In base al principio "tempus regit actum", la normativa in esame, entrata in vigore il 27/3/97, si estende a tutte le erogazioni con le descritte caratteristiche corrisposte da tale data, anche se fondate su contratti previgenti.

- DESTINATARI

Riguardando la decontribuzione esclusivamente le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello, essa è destinata a produrre effetti soltanto nei confronti degli iscritti a questo Istituto il cui rapporto di lavoro non sia disciplinato dalla contrattazione

collettiva di cui alla legge quadro n. 93 del 29/3/1983 sul pubblico impiego.

- AMBITO DI APPLICAZIONE

La decontribuzione vige entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento.

In fase di prima applicazione è previsto il raggiungimento di un tetto massimo dell' 1 per cento fino al 31/12/1997 e del 2 per cento entro il 1° gennaio 1998.

I successivi incrementi saranno disposti dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, attraverso appositi decreti, fino al raggiungimento della predetta soglia del 3 per cento.

In ogni caso la decontribuzione non si applica quando i trattamenti economici e normativi risultino inferiori, nell'anno solare di riferimento, a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per l'anno solare in corso, le erogazioni che beneficiano della decontribuzione sono escluse dell'imponibile contributivo nella misura dell' 1 per cento della retribuzione annua.

Più precisamente posto che per retribuzione contrattuale va intesa quella imponibile si precisa che per "anno solare di riferimento" è da ritenersi l'anno in cui avviene l'erogazione.

Pertanto, il premio di produttività relativo al 1996 ma corrisposto nell'anno successivo sarà oggetto di decontribuzione nei limiti dell'1 per cento della retribuzione annua riferita al 1997.

L'aliquota da applicare non potrà che essere quella del 1997 in quanto elemento che contributivamente e, quindi, con riguardo alla determinazione della retribuzione da assoggettare a contributo, insiste nello stesso anno. Pertanto eventuali pagamenti frazionati nell'anno dovranno essere sommati ai fini dell'applicazione del nuovo istituto normativo nell'anno considerato.

- MODALITA' OPERATIVE

Gli enti destinatari della normativa suesposta provvederanno alla determinazione dell'importo delle erogazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, in occasione dei versamenti contributivi afferenti il mese di dicembre.

Pertanto, l'ente interessato, effettuate le necessarie verifiche in ordine al contributo eventualmente pagato in corso d'anno, oggetto di decontribuzione, provvederà a versare i contributi afferenti gli stipendi del mese di dicembre, portando in detrazione quanto versato e non dovuto perchè nei limiti del "tetto" secondo le consuete modalità (quadro A. mod. 194/BD).

- SANZIONI

Nell'ipotesi di violazione della normativa in esame, la legge commina sanzioni di diversa natura.

In base all'ultimo comma del citato art. 2 infatti, il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato della decontribuzione non soltanto è tenuto al versamento dei contributi evasi, ma è sottoposto altresì alle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei confronti degli enti che, indebitamente beneficiassero del regime di decontribuzione, le sedi in indirizzo provvederanno ad applicare le somme aggiuntive dovute sui contributi evasi secondo le istruzioni impartite con circolare 64496 del 29/5/1997.

In ogni caso è fatta salva l'eventuale responsabilità penale del datore di lavoro la cui condotta integri altresì una fattispecie penalmente rilevante.

- CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Le predette erogazioni sono assoggettate, nella stessa misura in cui sono escluse dalla retribuzione imponibile e pensionabile, ad un

contributo di solidarietà del 10 per cento, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Detto principio, fissato dal terzo comma della norma in esame, non opera quando tali erogazioni sono già destinate a trattamenti pensionistici complementari.

Se poi tale ultima destinazione è soltanto parziale, il contributo di solidarietà si applicherà alla parte residua.

L'obbligo è posto a carico dei datori di lavoro i quali, nel mese di gennaio di ogni anno, dovranno pertanto provvedere al versamento sia del contributo di solidarietà, sia dei contributi relativi a quel mese, utilizzando l'unità distinta di versamento munita del visto della sede INPDAP territorialmente competente.

Il mancato versamento del contributo di solidarietà determina l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla legge 662/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA MEZZACAPO

[ALLEGATO MOD.2VER](#)

DISTINTA DI VERSAMENTO

MODELLO 2/VER.

**del contributo di solidarietà
da versare all' INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive
per il tramite delle Sezioni provinciali di Tesoreria della Banca d'Italia.**

ENTE	codice ente

Periodo di competenza	
mese	anno

Data mandato		
gg	mm	aa

SPECIFICA DEL VERSAMENTO**A) - per l'anno di competenza****CASSA C.P.D.E.L.**

data del mandato	numero dei dipendenti	importo su cui calcolare il contributo di solidarietà in ragione del 10 %	VERSAMENTI	
			Contributi	Somme agg.ve
1	2	3	4	5
A) - TOTALE L.				

B) - per gli anni precedenti**CASSA C.P.D.E.L.**

Anno di rif.to	data del mandato	numero dei dipendenti	importo su cui calcolare il contributo di solidarietà in ragione del 10 %	VERSAMENTI	
				Contributi	Somme agg.ve
1	2	3	4	5	6
B) - TOTALE L.					

C) - TOTALE VERSAMENTI (A+B) L.

.....li.....

Timbro

IL PRESIDENTE

Riscontrata la corrispondenza tra gli importi lordi degli emolumenti corrisposti al personale dipendente, indicati nella presente distinta, e quelli dei relativi mandati di pagamento. Verificato esatto il versamento per quanto riportato ai quadri A e B del presente modello

.....li.....

Timbro

IL TESORIERE DELL'ENTE

RISERVATO ALLA SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P. DI

n.ro distinta accompagnamento

**VERIFICATI e riscontrati regolari - in relazione agli emolumenti imponibili -
gli importi dei contributi indicati nella distinta di cui sopra.**

.....li.....

Timbro

IL DIRETTORE DELLA SEDE

RISERVATO ALLA SEDE INPDAP**ESTREMI DEL VERSAMENTO :**

VERS.TO IN CCP ALLA TESORERIA PROV.LE		
VERSAMENTO N.	DATA BOLLETTINO	NUMERO

DATA QUIETANZA

NUMERO QUIETANZA

L. C.